COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 66

Riunione del 13 luglio 2011

64.10.11 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
- Corbelli Alberto n.q. (al tempo dei fatti) di Presidente p.t. della Società Pallavolo Cesena S.S. a R.L. oggi non più esistente)

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine - Componente - relatore

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur., la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti del Presidente p.t., all'epoca dei fatti, della Società Pallavolo Cesena S.S. a R.L. oggi non più esistente, in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **Corbelli Alberto** per aver violato gli artt. 9 e 17 Statuto Fipav; art. 17 R.A.T.; art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI per non aver effettuato i rimborsi delle prestazioni dei segnapunti inviati dal Comitato Provinciale di Forlì-Cesena per le gare di Campionato e Coppa Italia di seria A/1 femminile per la stagione sportiva 2008/2009 per un importo di € 617,24=.

La CGN, in relazione ai predetti capi di incolpazione deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione per l'udienza del 13 Luglio 2011 alla quale l'incolpato non compariva.

La Commissione Giudicante Nazionale,

- letti gli atti ed esaminati i documenti,
- udita la relazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Caravetta che chiede per il tesserato Corbelli Alberto la sospensione da ogni attività federale per mesi sei;

OSSERVA

Prima di esaminare il merito del capo d'incolpazione, appare opportuno, in via preliminare, dichiarare la contumacia volontaria del tesserato.
Questi, infatti, benchè ritualmente invitato ad illustrare le proprie difese ed a comparire all'udienza del 13 Luglio 2011, ha optato per un contegno totalmente inerte.
A tal proposito, si rileva come tutte le comunicazioni effettuate dalla Procura Federale e da questa Commissione si siano perfezionate in quanto, benchè rispedite al mittente con la dicitura "trasferito" e "sconosciuto", le stesse sono state correttamente inviate all'indirizzo ufficialmente risultante dai tabulati federale comunicato dallo stesso tesserato.

Inoltre, le numerose comunicazioni telematiche spedite agli indirizzi di posta elettronica indicati dal Corbelli sono rimaste prive di riscontro.
E' precipuo onere del tesserato, nei casi di cambio di residenza, domicilio o semplicemente del luogo ove ricevere la corrispondenza federale, comunicare agli Organi preposti il nuovo indirizzo.
L'indirizzo (fisico e virtuale) inserito per volontà del tesserato nei tabulati ufficiali si presume, con presunzione *iuris tantum*, idoneo per la ricezione e la conoscibilità di tutte le comunicazioni provenienti dagli organismi, giurisdizionali e non, della Fipav. Eventuali comportamenti inerti del singolo tesserato non potranno incidere sull'integrità del contraddittorio regolarmente instaurato anche al fine di salvaguardare la speditezza della procedura e di non legittimare comportamenti dolosamente ostruzionistici da parte dei tesserati sottoposti a procedimento disciplinare.
Per quanto attiene al merito del capo di incolpazione, le contestazioni mosse appaiono documentalmente provate e risultano idonee ad integrare gli estremi dell'illecito disciplinare ascritto al sig. Corbelli.
Tuttavia, la sanzione da comminare, se da un lato dovrà tenere conto del contegno processuale tenuto dal Corbelli, dall'altra dovrà essere sensibilmente ridotta rispetto alle richieste della Procura Federale che, in sede di relazione ex art. 72 Reg. Giur., fa riferimento alle "aggravanti specifiche", che però non risultano essere state mai regolarmente contestate al tesserato Corbelli.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Alberto Corbelli la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai

Affisso il 21 luglio 2011